

# Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

## Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007<sup>1</sup> sul vino è modificata come segue:

*Art. 21 cpv. 6*

Le rese delle unità di superficie fissate dai Cantoni non possono essere superiori alle rese seguenti:

---

	Vitigni bianchi kg/m <sup>2</sup>	Vitigni rossi kg/m <sup>2</sup>
Regione Svizzera romanda	1,3	1,2
Regione Svizzera tedesca	1,3	1,2
Regione Svizzera italiana	1,2	1,2

---

II

<sup>1</sup> La presente modifica entra in vigore il 1<sup>o</sup> giugno 2013.

<sup>2</sup> Si applica fino al 31 dicembre 2014; dal giorno seguente, tutte le modifiche in essa contenute decadono.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 916.140